

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

*Il Dirigente Generale*

Prot. 1111 del 15/01/2010

Oggetto : Comune di Acquadolci – Mozione di sfiducia al Sindaco.

Al sig. Assessore delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica

SEDE

Il dirigente del servizio 1° di questo Dipartimento, con nota prot. n. 926 del 14/01/2010, ha trasmesso alla S.V., per il tramite della scrivante, apposita relazione nella quale sono stati evidenziati gli elementi essenziali relativi alla vicenda sviluppatasi a seguito dell'adozione, da parte del Consiglio del comune di Acquadolci, della deliberazione con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia al Sindaco.

Nel trasmettere la relazione di cui sopra, il cui contenuto integralmente si richiama, si intende con la presente focalizzare l'attenzione sull'importanza fondamentale della preminenza del principio di conservazione degli Organi democraticamente eletti dal popolo, cui ci si è sempre ispirati nello svolgimento dell'attività di questo Dipartimento, e che è stato posto alla base del provvedimento finale della S. V., del 6 agosto 2009, nel procedimento di decadenza del consiglio comunale del medesimo comune iaddove, a seguito di controverse interpretazioni circa la contestualità della presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri, si è giunti alla determinazione relativa al mantenimento del consesso civico con conseguente ripristino delle funzioni dell'Organo.

Il medesimo principio che sostiene e salvaguarda la manifestazione della volontà espressa dal corpo elettorale nella scelta del consesso civico, è stato ritenuto fondante dal TAR Sicilia sez. I di Palermo che, con la sentenza n. 2160/2009, ha espresso il proprio convincimento nel ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali di Acquadolci avverso il provvedimento adottato da questa Amministrazione regionale sopra richiamato.



Già in precedenza, per analoga fattispecie e più precisamente relativa al comune di Antillo, il C.G.A. con l'ordinanza n. 726 del 28/7/2005 ha rilevato che, con riguardo alla questione circa la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, l'interpretazione dell'inciso "consiglieri assegnati" di cui all'art. 10 della l.r. n. 35/97, secondo i dettami del Collegio, andrebbe riferita ai consiglieri in carica e non a quelli che *ab origine* componevano il Consiglio Comunale.

E' bene osservare, tuttavia, che il giudizio in oggetto risulta ancora pendente; all'ordinanza non è seguita una pronuncia di merito tale da investire definitivamente la vicenda in questione.

Tra l'altro si ritiene opportuno rilevare che in materia, la giurisprudenza regionale siciliana del Tar e del CGA risulta carente di elementi di fatto e di diritto tali da fungere da precedenti giurisprudenziali.

In forza, inoltre, della caratterizzazione politico-legislativa della Regione Sicilia, tenuto conto della normativa di cui alla l. r. 15 settembre 1997 n. 35, art. 11, comma 2, non si rilevano, altresì, i presupposti di fatto e di diritto per una applicazione degli indirizzi, peraltro non condivisi, degli orientamenti proteri di merito e di legittimità.

Nel caso di specie la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, Organo che, come introdotto dalla l. r. 26 agosto 1992, n. 7, viene eletto a suffragio popolare ed il predetto principio di conservazione degli Organi si ritiene rivesta rilevanza in relazione alle importanti funzioni svolte ed alle conseguenze che determinerebbe la cessazione dalla carica del primo cittadino.

Per le susposte considerazioni, si ritiene che non si debba procedere all'adozione dello schema di provvedimento finalizzato alla presa d'atto della cessazione della carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Acquadolci che il servizio ha comunque allegato alla propria relazione nel caso di diverso avviso della S.V..



Dr. ssa Luciana Giammanco

Determinazioni dell'Assessore

Si condivide il contenuto della relazione di cui sopra e si

predispongono, pertanto, i conseguenti provvedimenti.

Dr. ssa Caterina Chinnici

C. Chinnici